



## **DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**

**396 / 2021 del 16/11/2021**

**Oggetto: COLLABORAZIONE PER INCARICO DI CONSULENZA E STUDIO A TITOLO GRATUITO DOTT. CLAUDIO MARE**

---

**OGGETTO:** COLLABORAZIONE PER INCARICO DI CONSULENZA E STUDIO A TITOLO GRATUITO DOTT. CLAUDIO MARE

---

vista la seguente proposta di deliberazione n. 705/2021, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**PREMESSO** che AREU è un'Agenzia del S.S.R. disciplinata dall'art. 16 L.R. 33/2009, come modificata dalla L.R. 22/2019, nonché attivata dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020, con il compito di coordinare e promuovere l'evoluzione del sistema di emergenza urgenza sanitaria territoriale sull'intero territorio di riferimento, sviluppando l'integrazione a rete dell'assistenza intra ed extraospedaliera e garantendo, implementando e rendendo omogeneo nel territorio della Regione, il soccorso sanitario di emergenza urgenza extraospedaliero, anche attraverso i percorsi di formazione di personale sanitario nell'ambito delle attività di emergenza extraospedaliera, nonché di personale tecnico amministrativo e di promozione e diffusione della cultura del soccorso;

**DATO ATTO**, in particolare, che l'art. 16 comma 3 della citata L.R. n. 33 del 2009, attribuisce ad AREU l'operatività del servizio numero unico emergenza (NUE) 112 sul territorio lombardo e, in ottemperanza alla relativa direttiva europea, attiva, secondo le indicazioni regionali e in collaborazione con le ATS competenti, il numero unico armonizzato a valenza sociale per le cure mediche non urgenti (116117);

**VISTA** la normativa di riferimento in tema di conferimento di incarichi a personale in quiescenza:

- Il d.l. n. 95/2012 - convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012, così come modificato dalla Legge n. 114/2014 – il cui art. 5 comma 9 prevede il divieto, in capo alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, co. 2, d.lgs. n. 165/2011, di attribuire a soggetti già lavoratori privati o pubblici in quiescenza incarichi di studio e di consulenza, nonché incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo, salvo che gli incarichi e/o le collaborazioni siano a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, con rendiconto di eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dalla P.A. interessata;
- la Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6/2014 "Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.";
- la Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 4/2015 "Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 17, comma 13, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Integrazione della circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6 del 2014";

**VISTO** altresì l'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2011, che prevede che: *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività"*

*della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."*

**CONSIDERATO** che il Dott. Claudio Mare, già Direttore della S.C. AAT di AREU e collocato in quiescenza a decorrere dal 01.08.2021, risulta essere in possesso di adeguata esperienza e di particolare e comprovata specializzazione;

**RITENUTO**, pertanto, utile e funzionale per AREU acquisire la collaborazione del Dott. Claudio Mare al fine di collaborare per sviluppare, realizzare e implementare progetti nell'ambito delle seguenti attività:

- Campagna Vaccinale Lombardia, attività di coordinamento e vaccinazione;
- Numero Unico Emergenza (NUE) 1 1 2;
- Emergenza Urgenza Extraospedaliera;

**CONSIDERATO** che l'attività sarà resa dal Professionista a favore di AREU a titolo completamente gratuito, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto e disciplinato dall'articolo 5, comma 9, del decreto legge del 6 luglio 2012, n. 95, così come modificato dall'articolo 17, comma 3, della legge del 7 agosto 2015, n. 124 e s.m.i., fermo restando il rimborso delle sole spese documentate e connesse al presente contratto, nel limite di Euro 5.000,00/annuali;

**PRECISATO** che il contratto di collaborazione decorre dal 16.11.2021 sino a tutto il 31.12.2021, con esclusione del tacito rinnovo;

**PRESO ATTO** che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

### **DELIBERA**

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare il contratto di collaborazione, autorizzandone la sottoscrizione, per incarico di consulenza e studio a titolo gratuito tra l'AREU e il Dott. Claudio Mare, contenente le condizioni operative e quelle economiche connesse al solo rimborso dei costi sostenuti, il cui testo è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che la collaborazione del Dott. Claudio Mare sarà resa al fine di supportare lo sviluppo, la realizzazione e l'implementazione di progetti nell'ambito delle attività proprie di AREU quali:
  - a. Campagna Vaccinale Lombardia, attività di coordinamento e vaccinazione;
  - b. Numero Unico Emergenza (NUE) 1 1 2;
  - c. Emergenza Urgenza Extraospedaliera;
3. di precisare che il contratto di collaborazione decorre dal 16.11.2021 sino a tutto il 31.12.2021, con esclusione del tacito rinnovo;
4. di stabilire che l'attività sarà resa dal Professionista a favore di AREU a titolo completamente gratuito, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto e disciplinato dall'articolo 5, comma 9, del decreto legge del 6 luglio 2012, n. 95, così come modificato dall'articolo 17, comma 3, della legge del 7 agosto 2015, n. 124 e s.m.i.,

fermo restando il rimborso delle sole spese documentate e connesse al citato contratto, nel limite di Euro 5.000,00/annui;

5. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento deriva la spesa presunta massima di Euro 625,00, la quale sarà contabilizzata nel bilancio dell'esercizio dell'anno 2021 al conto n. 30.20.32.60 ("Rimborso spese di viaggio, vitto e soggiorno") della contabilità aziendale;
6. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è il Dott. Andrea Albonico, Direttore S.C. Affari Generali e Legali;
7. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Luca Filippo Maria Stucchi

Il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi

Il Direttore Generale Alberto Zoli

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PER INCARICO DI CONSULENZA****E STUDIO A TITOLO GRATUITO****TRA**

**Agenzia Regionale Emergenza Urgenza** (di seguito per brevità AREU), con sede in Milano Via Alfredo Campanini n. 6, C.F./P.IVA 11513540960, in atto rappresentata dal Dott. Alberto Zoli, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale;

**E**

Dott. **Claudio Mare** (di seguito per brevità anche Professionista), nato a Corleto Monforte (SA), il giorno 10.07.1956, ex Direttore della SC AAT di AREU e collocato in quiescenza a decorrere dal 01.08.2021.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE****Art. 1 Oggetto e attività connesse all'incarico**

L'AREU attribuisce al Dott. Claudio Mare, che lo accetta, l'incarico di consulenza e studio, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto e disciplinato dall'articolo 5, comma 9, del decreto legge del 6 luglio 2012, n. 95, così come modificato dall'articolo 17, comma 3, della legge del 7 agosto 2015, n. 124 e s.m.i., al fine di collaborare per sviluppare, realizzare e implementare progetti nell'ambito delle attività proprie di AREU quali:

- Campagna Vaccinale Lombardia, attività di coordinamento e inoculazione;
- Numero Unico Emergenza (NUE) 112;
- Emergenza Urgenza Extraospedaliera;

Al Professionista potrà essere richiesto di prestare attività di consulenza e studio in ulteriori contesti, anche extraregionali, di interesse della Direzione di AREU.

La collaborazione di cui al presente contratto è prestata dal Professionista d'intesa con

Imposta di bollo pari a € 16,00.  
Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642.  
Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n. AGEDP2MI | REGISTRO UFFICIALE | 4352 | 11-01-2021

|  |                                                                                               |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                               |  |
|  | la Direzione di AREU, in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione, in via non         |  |
|  | esclusiva, non costituisce in nessun modo rapporto di lavoro, né con vincolo di subor-        |  |
|  | dinazione gerarchica né di collaborazione coordinata e continuativa. Da detto con-            |  |
|  | tratto non deriva, altresì, alcun rapporto previdenziale.                                     |  |
|  | Nell'assolvimento del proprio incarico, anche al fine di disciplinare gli aspetti organiz-    |  |
|  | zativi, il Professionista dovrà attenersi alle direttive concordate con la Direzione Gene-    |  |
|  | rale di AREU, alla quale dovrà riportare l'esito dell'attività effettuata. A rendicontazione  |  |
|  | della predetta attività il professionista deve presentare, con cadenza annuale, una           |  |
|  | relazione di sintesi alla Direzione Generale di AREU.                                         |  |
|  | <b>Art. 2            Copertura assicurativa</b>                                               |  |
|  | Per lo svolgimento dell'attività di cui al presente contratto da parte del Professionista     |  |
|  | trova applicazione la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi di AREU,   |  |
|  | nella modalità in essere, resa in favore del personale che opera nelle proprie strutture.     |  |
|  | Il rischio per infortuni rimane esclusivamente a carico del professionista, il quale deve     |  |
|  | dotarsi di idonea polizza assicurativa relativa ai propri infortuni, anche in itinere, valida |  |
|  | per tutto il periodo di vigenza della collaborazione, manlevando e sollevando AREU            |  |
|  | da ogni responsabilità conseguente.                                                           |  |
|  | <b>Art. 3            Condizioni economiche</b>                                                |  |
|  | L'attività viene resa dal Professionista a favore di AREU a titolo completamente gra-         |  |
|  | tuito, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto e disciplinato dall'articolo 5, comma 9, |  |
|  | del decreto legge del 6 luglio 2012, n. 95, così come modificato dall'articolo 17,            |  |
|  | comma 3, della legge del 7 agosto 2015, n. 124 e s.m.i., fermo restando il rimborso delle     |  |
|  | sole spese documentate e connesse al presente contratto, nel limite di Euro                   |  |
|  | 5.000,00/anno. Nel caso in cui AREU dovesse concordare con il Professionista che lo           |  |
|  | stesso si rechi, per conto dell'Agenzia, presso sedi differenti da quella aziendale, AREU     |  |
|  |                                                                                               |  |

stessa potrà provvedere, attraverso il proprio servizio di agenzia viaggi, a prenotare direttamente, con oneri economici a proprio carico, viaggi e soggiorni a favore del Professionista.

#### **Art. 4 Durata**

Il presente accordo decorre dal 16.11.2021 sino a tutto il 31.12.2021 con esclusione del tacito rinnovo.

Entrambe le parti potranno recedere con un preavviso scritto di almeno 30 giorni, tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica: per AREU: protocollo@pec.areu.lombardia.it e per Claudio Mare: c.mare@areu.lombardia.it

#### **Art. 5 Imposte e oneri**

Il Presente accordo è soggetto all'imposta di bollo, da regolarsi ai sensi del D.P.R. n. 642/72, da parte di AREU, in via virtuale giusta indicazione a margine dell'atto, per entrambe le Parti. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.

#### **Art. 6 Controversie**

In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del presente accordo, le parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.

#### **Art. 7 Piano di prevenzione della corruzione – Codice di comportamento**

Il Professionista con la sottoscrizione del presente accordo si impegna al rispetto dei documenti Piano di prevenzione della corruzione e Codice di comportamento (tutti visibili e consultabili sul sito internet di AREU), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

